

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 561)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1969*  
(V. Stampato n. 1046)

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(SULLO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO Emilio)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 17 marzo 1969*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo arti-

stico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità ».

*All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale ».

*All'articolo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« L'ammissione è deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza. In caso di parità di voti il candidato è ammesso ».

*All'articolo 2, quarto comma, sono soppresse le parole: « o dalle prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo articolo 3 ».*

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.

I candidati non considerati nel primo comma dell'articolo 2 per le materie per le quali, a norma del presente decreto, non è prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di una eventuale altra maturità o abilitazione precedentemente conseguita.

Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità ».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche ».

*All'articolo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

« La seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico può essere grafica o scrittografica, sarà indicata dal Ministero entro il 10 maggio e verterà su materie indicate nell'allegata Tabella A ».

*All'articolo 5, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

« Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua tedesca ».

*All'articolo 5, il sesto comma è sostituito dai seguenti:*

« I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero. Qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo le modalità previste per gli esami dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvederà alla traduzione nelle rispettive lingue di insegnamento dei temi proposti ».

*All'articolo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente ».

*All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di materie fra loro coordinate ».

*All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Il colloquio verte su due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 20 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati ».

*All'articolo 6, l'ultimo comma è soppresso.*

*All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati, per il quale si può derogare dai requisiti di cui al seguente quarto comma del presente articolo in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione sarà anche il membro effettivo per i privatisti ».

*All'articolo 7, la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:*

« c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate »;

*All'articolo 7, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

« c-bis) provveditori agli studi a riposo purchè provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado »;

*All'articolo 7, la lettera d) del secondo comma è sostituita dalla seguente:*

« d) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati »;

*All'articolo 7, la lettera e) del secondo comma è sostituita dalla seguente:*

« e) professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto e il cui insegnamento di cattedra si svolga nel gruppo terminale di classi che preparano direttamente all'esame di maturità (triennio o quadriennio) ».

*All'articolo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« In caso di assoluta necessità, il Ministro è autorizzato a derogare dalle limitazioni previste nella lettera c) del precedente comma, circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici, fermo restando il criterio della materia attinente all'esame ».

*All'articolo 7, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

« Il presidente delle commissioni di maturità nei licei artistici è scelto oltre che nelle categorie indicate alle lettere a) e b) del precedente secondo comma anche tra i liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti e tra i professori di terzo ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i professori incaricati triennali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame. I commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e tra i professori di cui al precedente quarto comma ».

*All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal *curriculum* degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro ».

*All'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali può assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto complessivo sarà rapportato a sessantesimi ».

*All'articolo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

« Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari. Le commissioni della maturità artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di belle arti ».

*All'articolo 8, quinto comma, sono soppresse le parole:*

« La maturità è dichiarata con almeno quattro voti favorevoli ».

*All'articolo 8, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta

i quali non abbiano conseguito la maturità possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe ».

*Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente articolo 8-bis:*

*Art. 8-bis.*

*(Prove scritte suppletive per ammalati).*

« Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami.

I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.

Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche ai candidati agli esami di licenza dell'istituto di arte e della scuola magistrale ».

*All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta alla indennità di missione, ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000 se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se fuori sede o di lire 100.000 se in sede ».

*All'articolo 10, il secondo comma è sostituito dai seguenti:*

« L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente" e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato" »

Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia l'idoneità alla terza classe della scuola media, a giudizio della commissione, ha la facoltà di iscriversi alla terza classe ».

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente articolo 11-bis:

Art. 11-bis.

(Norme di applicazione).

« Con sua ordinanza il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le norme necessarie per l'applicazione della presente legge ».

Alla tabella A, alla voce « Maturità magistrale », è soppressa la parola « Pedagogia ».

Alla tabella A, dopo la voce « Maturità magistrale » è aggiunta la seguente:

« MATURITÀ ARTISTICA.

Composizione e sviluppo di un tema architettonico . . . . . grafica  
Saggio di figura dal vero . . grafica ».

Alla tabella A, dopo la voce « Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingua estera » è aggiunta la seguente:

« ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI.

1) Costruzione e disegno di costruzione . . . . . grafica  
2) Topografia e disegno topografico . . . . . scritto-grafica  
3) Estimo . . . . . scritta ».

Alla tabella A, la voce « Istituti tecnici per il turismo » è sostituita dalla seguente:

« ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO.

1) Tecnica turistica . . . scritta  
2) Seconda lingua straniera . scritta  
3) Terza lingua straniera . . scritta ».

Alla tabella A, alla voce « Istituti tecnici industriali », la sottovoce: « Indirizzo: Meccanica » è sostituita dalla seguente:

« Indirizzo: Meccanica.

1) Meccanica applicata alle macchine . . . . . scritta  
2) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione . . . . . grafica ».



## ALLEGATO

*Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969 - Edizione straordinaria.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, con efficacia fin dal corrente anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

## DECRETA:

## ARTICOLO 1.

*(Esami di maturità).*

A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità.

L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

## ARTICOLO 2.

*(Condizioni di ammissione).*

Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Lo scrutinio finale di cui al precedente comma è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie.

L'ammissione è deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi.

Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di maturità viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio o dalle prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo articolo 3.

## ARTICOLO 3.

*(Altre condizioni di ammissione).*

Alle operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute soprintendenti, con funzioni di vigilanza e di controllo, il commissario governativo previsto dalle norme vigenti.

Per l'ammissione all'esame i candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta devono sostenere nell'istituto statale o pareggiato presso il quale hanno presentato domanda d'esame, salvo il disposto di cui all'articolo 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, prove sostitutive dello scrutinio di cui al precedente articolo 2, aventi la finalità di valutare il loro grado di preparazione nelle singole materie di studio dell'ultima classe. Per i candidati non forniti di idoneità all'ultima classe, le prove vertono anche sui programmi delle classi precedenti dalle quali i candidati stessi non abbiano conseguito la promozione.

L'ammissione è deliberata dalla commissione esaminatrice con la stessa maggioranza di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

Gli alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, appartenenti al penultimo anno di corso, per essere ammessi all'esame di maturità, quando siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente, debbono sostenere, nella scuola di appartenenza, le prove delle materie di studio dell'ultima classe.

## ARTICOLO 4.

*(Riunioni di studio).*

Nel periodo che intercorre fra lo scrutinio di cui al precedente articolo 2 e l'inizio degli esami di maturità saranno organizzate negli istituti riunioni di studio, alle quali hanno facoltà di partecipare i candidati ammessi all'esame di maturità, per essere guidati, a cura dei professori di classe, nell'approfondimento dei concetti essenziali che sono a fondamento delle materie di esame e ne possono costituire un organico coordinamento.

Nel periodo in cui si svolgono le riunioni di studio i professori di cui al comma precedente sono a disposizione della scuola.

## ARTICOLO 5.

*(Prove d'esame).*

L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche.

La seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico può anche essere grafica o scritto-grafica, verte su una delle materie di cui all'allegata tabella A.

Restano ferme le disposizioni che prevedono esami con una sola prova scritta.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Salvo quanto previsto dall'articolo 86 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero.

La correzione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

## ARTICOLO 6.

*(Colloquio).*

Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di materie o di gruppi di materie fra loro coordinate.

Il colloquio si svolge su due materie o gruppi di materie, determinati a norma del quinto comma del presente articolo, rispettivamente scelti dal candidato e dalla commissione esaminatrice, e comprende la discussione degli elaborati.

A richiesta del candidato, il colloquio può svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al secondo comma. In tal caso il presidente della commissione può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo.

Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.

Con ordinanza da emanare nella prima quindicina di aprile, il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce la materia di cui al quarto comma dell'articolo 5, e non più di quattro materie o gruppi di materie, diverse da quelle delle prove di cui allo stesso articolo 5, che possono formare oggetto del colloquio.

## ARTICOLO 7.

*(Commissioni giudicatrici).*

Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano in ciascuna commissione sarà anche il membro effettivo per i privatisti.

Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;
- b) professori universitari aggregati;
- c) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame o ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate;
- d) presidi di ruolo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati;
- e) professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale, che da almeno un anno abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto.

In caso di assoluta necessità il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri previsti nella lettera c) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici.

I commissari sono scelti tra i professori di ruolo degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica e magistrale o tra i professori abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti per almeno un anno le materie su cui verte l'esame.

Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice-presidente.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici un membro può essere scelto dal Ministro tra estranei all'insegnamento, purché munito di titolo di studio attinente all'indirizzo oggetto dell'esame di maturità, fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico.

In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.

Nelle commissioni per gli esami di maturità negli istituti tecnici e limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità o di urgenza, è possibile prescindere dal requisito dell'abilitazione.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

## ARTICOLO 8.

(*Giudizio di maturità*).

A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dagli atti dello scrutinio di ammissione, dal *curriculum* degli studi e da ogni altro elemento che sarà posto a disposizione della commissione.

Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità, integrata da un voto secondo le vigenti disposizioni.

Tale voto è valido ad ogni effetto di legge.

Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari.

Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto e alla valutazione dell'orientamento partecipa l'intera Commissione. La maturità è dichiarata con almeno quattro voti favorevoli.

I diplomi di maturità recano per ciascun candidato il voto ad esso attribuito.

Il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.

I candidati non maturi provenienti da scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni.

I candidati non provenienti da scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta, di cui al secondo comma dell'articolo 3, che abbiano superato soltanto le prove costitutive dello scrutinio, sono ammessi a frequentare l'ultima classe.

## ARTICOLO 9.

(*Indennità di esami*).

Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta alla eventuale indennità di missione, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000 se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se fuori sede o di lire 100.000 se in sede.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono abrogate le norme che attribuiscono al personale di cui al presente articolo compensi comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente comma.

## ARTICOLO 10.

*(Esami di licenza della scuola media).*

L'esame di licenza della scuola media, previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si sostiene in unica sessione con possibilità di prove suppletive nei casi previsti dall'articolo 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di « ottimo », « buono », « discreto », « sufficiente » e in caso di esito negativo con la dichiarazione « non licenziato ».

## ARTICOLO 11.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

## ARTICOLO 12.

*(Entrata in vigore).*

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

RUMOR — SULLO — COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli* Gava

## TABELLA A

*Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica di cui al quarto comma dell'articolo 5.*

## MATURITÀ CLASSICA.

- 1) Latino . . . . . scritta (versione dal latino)
- 2) Greco . . . . . scritta (versione dal greco)

## MATURITÀ SCIENTIFICA.

- 1) Latino . . . . . scritta (versione dal latino)
- 2) Matematica . . . . . scritta
- 3) Lingua straniera . . . . . scritta

## MATURITÀ MAGISTRALE.

- 1) Pedagogia . . . . . scritta
- 2) Latino . . . . . scritta (versione dal latino)
- 3) Matematica . . . . . scritta

## MATURITÀ TECNICA.

## ISTITUTI TECNICI AGRARI.

- 1) Agronomia e coltivazioni . . . . . scritta
- 2) Estimo . . . . . scritta
- 3) Elementi di costruzioni . . . . . grafica

*Specializzazione: Viticoltura ed enologia.*

- 1) Viticoltura . . . . . scritta
- 2) Enologia, legislazione e commercio viticolo-enologico . . . scritta
- 3) Elementi di costruzioni enologiche rurali . . . . . grafica
- 4) Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche . . . . scritta

## ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI AMMINISTRATIVI E A INDIRIZZO MERCANTILE.

- 1) Ragioneria . . . . . scritta
- 2) Tecnica commerciale . . . . . scritta
- 3) Lingua straniera . . . . . scritta

*Specializzazione: Commercio con l'estero.*

- 1) Ragioneria . . . . . scritta
- 2) Tecnica commerciale . . . . . scritta
- 3) Seconda lingua straniera . . . . . scritta
- 4) Terza lingua straniera . . . . . scritta

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Specializzazione: Amministrazione industriale.*

- |  |         |
|--|---------|
| 1) Ragioneria . . . . .  | scritta |
| 2) Tecnica commerciale . . . . .                                 | scritta |
| 3) Lingua straniera . . . . .                                    | scritta |
| 4) Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali | scritta |

## ISTITUTI TECNICI PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE.

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa . . . . . | scritta |
| 2) Prima lingua straniera . . . . .   | scritta |
| 3) Seconda lingua straniera . . . . .   | scritta |
| 4) Stenografia . . . . .  | grafica |

## ISTITUTI TECNICI FEMMINILI.

*Indirizzo generale.*

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Economia domestica . . . . .                         | scritta |
| 2) Disegno . . . . .                                    | grafica |
| 3) Lingua straniera . . . . .                           | scritta |
| 4) Esercitazioni pratiche di lavori femminili . . . . . | grafica |

*Indirizzo: Econome-dietiste.*

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Contabilità, matematica finanziaria e statistica . . . . . | scritta |
| 2) Lingua straniera . . . . .                                 | scritta |

*Indirizzo: Dirigenti di comunità.*

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1) Psicologia e pedagogia . . . . . | scritta |
| 2) Lingua straniera . . . . .       | scritta |

## ISTITUTI TECNICI NAUTICI.

*Indirizzo: Capitani.*

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1) Navigazione . . . . .    | scritta |
| 2) Lingua inglese . . . . . | scritta |

*Indirizzo: Macchinisti.*

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1) Macchine . . . . .            | scritta |
| 2) Disegno di macchine . . . . . | grafica |
| 3) Lingua inglese . . . . .      | scritta |

*Indirizzo: Costruttori.*

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Teoria della nave . . . . .                                  | scritta |
| 2) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali . . . . . | grafica |
| 3) Lingua inglese . . . . .                                     | scritta |

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO.

- 1) Ragioneria generale e applicata . . . . . scritta
- 2) Tecnica turistica . . . . . scritta
- 3) Seconda lingua straniera . . . . . scritta
- 4) Terza lingua straniera . . . . . scritta

## ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI.

*Indirizzo: Arti fotografiche.*

- 1) Disegno applicato all'arte fotografica . . . . . grafica
- 2) Tecnologia fotografica e cinematografica . . . . . scritta

*Indirizzo: Arti grafiche.*

- 1) Disegno applicato alle arti grafiche . . . . . grafica
- 2) Impianti grafici e disegno . . . . . grafica
- 3) Tecnologia grafica . . . . . scritta

*Indirizzo: Chimica conciararia.*

- 1) Impianti di conceria e disegno . . . . . scritto-grafica

*Indirizzo: Chimica industriale.*

- 1) Impianti chimici e disegno . . . . . scritto-grafica

*Indirizzo: Costruzioni aeronautiche.*

- 1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche . . . . . scritta
- 2) Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione . . . . . scritto-grafica

*Indirizzo: Cronometria.*

- 1) Meccanica applicata all'orologeria e disegno . . . . . scritto-grafica

*Indirizzo: Disegnatori di tessuti.*

- 1) Disegno tessile . . . . . grafica
- 2) Disegno artistico per tessuti . . . . . grafica
- 3) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti . . . . . scritta

*Indirizzo: Edilizia.*

- 1) Costruzioni edili, stradali, idrauliche . . . . . scritto-grafica
- 2) Disegni di costruzioni . . . . . grafica
- 3) Disegno tecnico . . . . . grafica
- 4) Topografia e disegno . . . . . grafica

*Indirizzo: Elettronica industriale.*

- 1) Elettronica generale e misure elettriche . . . . . scritto-grafica
- 2) Disegno tecnico . . . . . grafica



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Indirizzo: Elettrotecnica.*

- 1) Elettrotecnica generale . . . . . scritta
- 2) Impianti elettrici e disegno . . . . . grafica
- 3) Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno . . . grafica

*Indirizzo: Energia nucleare.*

- 1) Disegno tecnico . . . . . grafica
- 2) Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche . . . scritta

*Indirizzo: Fisica industriale.*

- 1) Impianti industriali e disegno . . . . . scritto-grafica
- 2) Elettrotecnica . . . . . scritta

*Indirizzo: Industrie alimentari.*

- 1) Tecnologie, impianti e disegno . . . . . scritto-grafica

*Indirizzo: Industria cartaria.*

- 1) Impianti di cartiere e disegno . . . . . scritto-grafica

*Indirizzo: Industrie cerealicole.*

- 1) Industrie cerealicole . . . . . scritta
- 2) Disegno tecnico . . . . . scritto-grafica
- 3) Meccanica e macchine . . . . . scritta

*Indirizzo: Industrie metalmeccaniche.*

- 1) Studi di fabbricazione e disegno . . . . . grafica
- 2) Tecnologia meccanica . . . . . scritta

*Indirizzo: Industria mineraria.*

- 1) Arte mineraria . . . . . scritta
- 2) Arricchimento dei minerali . . . . . scritta
- 3) Topografia e disegno . . . . . scritto-grafica

*Indirizzo: Industria navalmeccanica.*

- 1) Teoria della nave . . . . . scritta
- 2) Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione . scritto-grafica

*Indirizzo: Industria ottica.*

- 1) Ottica . . . . . scritta
- 2) Disegno tecnico . . . . . grafica

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Indirizzo: Industria tessile.*

- 1) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti . . . . . scritta
- 2) Disegno tessile . . . . . grafica

*Indirizzo: Maglieria.*

- 1) Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie . . . . . scritta
- 2) Disegno tecnico . . . . . grafica

*Indirizzo: Materie plastiche.*

- 1) Impianti di materie plastiche e disegno . . . . . grafica

*Indirizzo: Meccanica.*

- 1) Meccanica applicata alle macchine . . . . . scritta
- 2) Macchine a fluido . . . . . scritta
- 3) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione . . . . . grafica

*Indirizzo: Meccanica di precisione.*

- 1) Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione . . . . . scritto-grafica
- 2) Tecnologia della meccanica fine e di precisione . . . . . scritta

*Indirizzo: Metallurgia.*

- 1) Metallurgia, siderurgia . . . . . scritta
- 2) Impianti metallurgici e disegno . . . . . grafica
- 3) Lavorazione dei metalli . . . . . scritta

*Indirizzo: Telecomunicazioni.*

- 1) Radioelettronica . . . . . scritta
- 2) Disegno tecnico . . . . . grafica

*Indirizzo: Termotecnica.*

- 1) Termotecnica, macchine a fluido . . . . . scritta
- 2) Impianti termotecnici e disegno . . . . . grafica